



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA SPORT E TEMPO LIBERO**

ATTO N. DEL 331

Torino, 27/04/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto SACCO
Roberto FINARDI	Sergio ROLANDO
Marco Alessandro GIUSTA	Marco PIRONTI
Antonino IARIA	Francesca Paola LEON
Maria LAPIETRA	Alberto UNIA

Assenti, per giustificati motivi la Vicesindaca Sonia SCHELLINO

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/90, TRA IL COMUNE DI TORINO E LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CENTRO FEDERALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PRESSO LA PISCINA "PALAZZO DEL NUOTO".

L'Impianto natatorio Palazzo del Nuoto (Palanuoto – Impianto) è stato realizzato nell'ambito dell'intervento "*XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Riqualficazione dell'area Marchi-Combi*", per dotare la Città di una struttura in grado di ospitare competizioni nazionali ed internazionali; la piscina olimpica Sebastopoli, utilizzata fino al 2004 dalle realtà sportive torinesi, era infatti stata demolita a favore delle realizzazione del PalaAlpitour. In assenza di un nuovo Impianto, pur vantando importanti tradizioni natatorie la Città sarebbe pertanto rimasta sprovvista di una piscina olimpionica dotata di adeguati spalti per il pubblico. Il Palanuoto rappresenta un *unicum* nel sistema sportivo torinese ed un'eccellenza per l'agonismo; le caratteristiche, la consistenza, le dimensioni e le finalità per le quali è stato progettato gli conferiscono un'identità

diversa da altri impianti: vitale e imprescindibile per la pratica agonistica e per il sostegno agli atleti ed alle realtà sportive da un lato, non adeguato, dall'altro, alle attività amatoriali o di tempo libero. L'utilizzo dell'Impianto per attività di alto livello ha contribuito al raggiungimento di podi in importanti manifestazioni da parte di atleti torinesi e piemontesi; anche nelle giornate di emergenza sanitaria come quelle che la Città sta vivendo il Palanuoto rimane comunque aperto per garantire gli allenamenti degli atleti di interesse nazionale, ivi compresi quelli che rappresenteranno l'Italia alle prossime Olimpiadi. Il Palanuoto costituisce il principale polo per l'attività agonistica della Città, del Piemonte e della Val d'Aosta; la vasca è infatti in possesso dell'omologazione rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) per fungere da campo gara per discipline quali nuoto, pallanuoto, nuoto per salvamento e nuoto sincronizzato. Esso è stato aperto nel 2011 e da allora è stato gestito dalla Città con modalità sperimentali e provvisorie, ma comunque sempre in stretta collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto (FIN) - Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta.

Stante la crescente domanda di utilizzo, la conseguente necessità di mantenere in funzione l'Impianto mediante un'appropriata forma giuridica e l'impossibilità per la Città di gestirlo direttamente per la carenza di risorse e delle necessarie competenze tecniche, si è tentato negli anni di concedere l'Impianto a terzi. A tale fine, in applicazione del Regolamento n. 295 per la "Gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", nel mese di novembre 2014 era stato pubblicato un primo bando di gara, andato tuttavia deserto per mancanza di offerte; in base all'art. 2, c. 3 di tale Regolamento, nel luglio 2015 era stato pubblicato un secondo bando, anch'esso con esito infruttuoso. Nelle more di tali procedure, era comunque necessario garantire l'utilizzo dell'impianto senza soluzione di continuità, per gli allenamenti, l'agonismo e le competizioni delle realtà sportive del territorio, per valorizzarne le potenzialità e per evitare i danni conseguenti ad un'eventuale chiusura; ciò anche in considerazione dell'inserimento del Palanuoto nel fitto programma di eventi di carattere nazionale e internazionale organizzati in previsione di *Torino 2015 - Capitale Europea dello Sport*. In base al Regolamento n. 168 per gli Impianti e Locali Sportivi Comunali, la Città ha quindi concesso in autogestione alla FIN - Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta - l'uso temporaneo dell'Impianto per allenamenti, attività di nuoto libero aperte alla cittadinanza, competizioni e manifestazioni agonistiche, prevedendo l'applicazione delle tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale; attualmente quindi il Palanuoto è formalmente gestito dalla Città con il meccanismo dell'assegnazione temporanea in autogestione alla FIN, fattispecie prevista dal citato Regolamento n. 168. Sebbene abbia consentito la funzionalità e l'apertura dell'Impianto, oltre che di fronteggiare le contingenze gestionali, tale modalità di assegnazione e di collaborazione tra la Città e la FIN presenta tuttavia il limite della prolungata sperimentalità e provvisorietà, né può corrispondere a una modalità permanente, sia poiché non è riconducibile a una precisa previsione normativa, sia perché l'assegnatario FIN, in virtù della propria condizione di utilizzatore temporaneo non è messo in grado di effettuare investimenti, manutenzioni e di programmare le proprie attività di medio – lungo periodo. Anche il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2020-2022, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2019 (mecc. 2019 04870/024) e s.m.i., nell'ambito delle attività da realizzare per conseguire gli obiettivi strategici di mandato, testimonia la suddetta criticità, prevedendo infatti la necessità di individuazione di modalità di gestione del Palanuoto atte a favorire la vocazione agonistica e l'utilizzo da parte di società e cittadini.

Stanti le circostanze descritte, l'Area Sport e Tempo Libero ha condotto un'approfondita analisi economico – gestionale per individuare il profilo più appropriato da conferire alla gestione dell'Impianto, alla luce dei costi e dei ricavi, dell'esperienza pregressa, delle norme vigenti, delle descritte caratteristiche strutturali e vocazionali dell'Impianto ed in considerazione della proposta pervenuta da parte della FIN nel mese di giugno 2019 volta all'istituzione di un Centro Federale per il nuoto agonistico.

Con riferimento alle norme vigenti, il D.Lgs. n. 50/2016 ha profondamente innovato la materia delle concessioni di servizi; in particolare, come specificato dall'ANAC con la Deliberazione n.

1300/2016 e con le Linee Guida n. 9 del 28 marzo 2018, è possibile ricorrere alla concessione di servizi esclusivamente qualora sussistenza della cd. rilevanza economica del servizio considerato. A partire dalla verifica della sussistenza/insussistenza della rilevanza economica del servizio, la suddetta analisi ha quindi valutato le possibili forme giuridiche da conferire alla gestione, le relative componenti e gli standard di qualità sportiva e sociale caratterizzanti la finalità pubblica dell'Impianto. Nel fare ciò, l'analisi si è posta l'obiettivo di individuare le direttrici di un modello di gestione stabile, vantaggioso, efficace nel mantenere e migliorare la vocazione sportivo-agonistica dell'Impianto e gli obiettivi di promozione sociale delle discipline natatorie mediante una conduzione efficiente sul fronte economico ed in grado di sfruttare le potenzialità dell'Impianto. Lo sfondo di ogni ragionamento condotto nell'analisi è stato l'interesse della Città a riconoscere l'importanza del Palanuoto e concentrare in esso il meglio delle attività natatorie del territorio attraverso una forma stabile e duratura di collaborazione che consenta di allungare lo sguardo al futuro, ridurre i costi ed una migliore programmazione delle attività. Un passaggio ineludibile, sia per la determinazione della rilevanza economica, sia - di conseguenza - per la scelta delle forme di affidamento della gestione e sia per l'individuazione dei necessari equilibri gestionali e dei connessi risultati attesi sportivi e sociali, è consistito nella redazione del Piano Economico Finanziario, predisposto sulla base dei dati gestionali e finanziari desumibili dai rendiconti più recenti. Il documento - agli atti dell'Area Sport - elaborato con lo scopo di verificare la capacità dell'Impianto di produrre utili e, sotto l'aspetto finanziario, di generare flussi di cassa sufficienti a remunerare i costi, prende in considerazione, come base di calcolo, i costi ed i ricavi dei rendiconti presentati dalla FIN per il periodo 2017 - 2019, caratterizzato dalla conduzione in autogestione da parte della FIN; non si è invece considerato l'anno 2020 in quanto non significativo a causa delle vicende pandemiche. Ai costi sostenuti dalla FIN, si sono aggiunti i costi effettivamente sostenuti dalla Città (utenze, manutenzioni, ecc.) e si sono quindi considerati i ricavi della gestione introitati dalla Città nel medesimo periodo. Per ciascuna voce di costo e ricavo, si sono poi formulate le ipotesi macroeconomiche, opportunamente motivate in un separato documento, per proiettare il quadro economico storico in una stima di sviluppo novennale nel periodo 2021 - 2029. Da tale analisi è emerso che il Palanuoto non presenta caratteristiche di rilevanza economica e pertanto, ai fini della relativa gestione, non è applicabile l'istituto della concessione di servizi secondo l'ordinamento eurounitario. Analogamente alla quasi totalità dei grandi impianti natatori votati all'agonismo, il Palanuoto è infatti frequentato quasi esclusivamente da atleti e da realtà sportive cittadine che, non disponendo di piscine proprie, vi svolgono la propria attività corrispondendo le tariffe sociali stabilite dalla Città che in tal modo garantisce la diffusione della pratica sportiva, sostiene l'eccellenza e persegue l'importante obiettivo della crescita del movimento sportivo cittadino. I costi sono molto alti (in media Euro 1.250.000,00 annui nel periodo 2017 - 2019) e sono coperti dai ricavi per circa il 30% (in media Euro 360.000,00 annui nel periodo 2017 - 2019). E' quindi emerso che il risultato della gestione presenta un forte sbilanciamento in negativo e che - di conseguenza - si sia indubbiamente in presenza di un impianto privo di rilevanza economica nell'accezione datane dal D. Lgs. n. 50/2016 e dall'ANAC. Poiché i costi risultano di oltre tre volte superiori ai ricavi, lo sbilancio da lato dei costi è quindi di entità tale da rendere l'Impianto privo di attrattività per il mercato anche soltanto potenziale. Eventuali futuri lavori di efficientamento potranno impattare positivamente sulla riduzione dei costi, ma non saranno comunque sufficienti a ribaltare il quadro economico-finanziario rappresentato, così come eventuali miglioramenti sul fronte dei ricavi incontreranno sempre il limite delle caratteristiche strutturali e vocazionali dell'impianto stesso, come sopra argomentato. D'altra parte, queste considerazioni combaciano con l'evidenza empirica dei due bandi per la concessione a terzi dell'Impianto, andati entrambi deserti. Esclusa quindi l'ipotesi dell'affidamento mediante lo strumento della concessione di servizi, nell'analisi si è considerato l'opportunità di ricorrere alla forma giuridica dell'appalto di servizio. A tale proposito, è emerso che l'appalto sarebbe controproducente, oltre che sul piano dell'efficienza, anche su quello dell'efficacia; se da un lato infatti, il quadro costi-ricavi previsti non ne ricaverebbe particolari

miglioramenti rispetto all'attuale e - anzi - è presumibile che alcuni costi lieviterebbero, dall'altro lato, mantenendo ferma la volontà e pur anche la necessità di considerare la FIN quale interlocutore privilegiato per l'utilizzo sportivo dell'Impianto, è probabile che una gestione *triangolare* non sarebbe né funzionale né efficace, perché si interporrebbe un soggetto – l'appaltatore – non necessariamente coincidente con la federazione. Infine, la procedura dell'appalto non sarebbe coerente con l'obiettivo della realizzazione del Centro Federale proposto dalla FIN, né con le relative finalità d'interesse pubblico sottese. D'altronde, sul piano sportivo l'Impianto sarebbe difficilmente gestibile da parte di un operatore non istituzionale e privo del necessario *know-how* specialistico. Sebbene con le modalità provvisorie e sperimentali citate, dal 2011 la FIN, il massimo organo sportivo nazionale nel campo degli sport natatori, gestisce il Palanuoto in collaborazione con la Città consentendo di valorizzarne la vocazione e peculiarità sia per il mondo agonistico di nuoto, pallanuoto, nuoto per salvamento e nuoto sincronizzato, sia per le attività di nuoto libero. L'Impianto può pertanto continuare a funzionare, mantenere la prevalente vocazione agonistica e rappresentare un polo di riferimento mediante l'opportuno conferimento di una forma stabile di collaborazione istituzionale tra la Città e la FIN. Da questo punto di vista, oltre che essersi consolidata questa collaborazione ha dato importanti risultati da parte di atleti piemontesi nelle diverse discipline, nella presenza di società di salvamento ai vertici delle classifiche nazionali e di società locali nei campionati di pallanuoto, nonché in manifestazioni di rilievo, rafforzando la prospettiva verso la quale il Palanuoto deve essere gestito.

Alla luce di tali circostanze e della non percorribilità delle soluzioni sopra descritte, nell'analisi si è allora considerata la possibilità di ricorrere alla formula del partenariato pubblico – pubblico orizzontale, realizzato mediante gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, previsto dall'art. 15 della L. n. 241/1990 e codificato con il c. 6 dell'art. 5 del D. lgs. n. 50/2016, che individua le condizioni in base alle quali tali accordi possono essere sottratti all'applicazione del d.lgs. n. 50/2016 medesimo. L'art. 15 della L. n. 241/90 consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento di attività interesse comune volte al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico; tale norma ben si presta pertanto a costituire il fondamento per conferire la più opportuna forma giuridica alla collaborazione tra la Città e la FIN. In base al D. Lgs. n. 242/1999 e allo Statuto del CONI, la FIN ha infatti valenza pubblicistica relativamente alle attività di gestione di impianti sportivi pubblici ed è pertanto legittimata a stipulare Accordi di Collaborazione con un'altra Pubblica Amministrazione per disciplinare attività di interesse comune, quali indubbiamente sono la gestione e l'utilizzo del Palanuoto, ai sensi del citato art. 15 ed in conformità con l'art. 5 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016. La forma di partenariato ipotizzabile è quindi quella del partenariato pubblico-pubblico tra la Città e la FIN nella sua valenza pubblicistica. In senso più ampio, tale collaborazione può altresì essere inquadrata nell'ambito del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione. Nell'ambito dell'analisi, tale modalità di collaborazione è risultata inoltre coerente con la proposta della FIN del giugno 2019 all'Assessore allo Sport e Tempo Libero, per la costituzione di un Centro Federale per l'alto livello, ed utilizzare in tal modo l'Impianto anche per le attività di vertice, dai raduni collegiali delle squadre nazionali all'organizzazione di manifestazioni federali. La FIN possiede esperienza, organizzazione e professionalità tali da garantire il migliore *know how* e la massima qualità per la realizzazione, gestione, programmazione e conduzione di un Centro Federale di Alta Specializzazione presso l'Impianto, il luogo migliore per estensione, caratteristiche strutturali ed ubicazione nel cuore della cittadella degli sport natatori della Città. Alla Città ed alla FIN le norme vigenti affidano compiti e funzioni necessari a soddisfare comuni interessi pubblici ed attribuiscono loro competenze differenti per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto consente di massimizzare i risultati delle attività comuni ai fini dei suddetti interessi. Con la costituzione del Centro Federale presso l'Impianto, la Città e la FIN perseguono il comune interesse della realizzazione di un polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva delle giovani nuotatrici e dei giovani nuotatori, con obiettivi formativi ed educativi, di tutela del talento,

in un percorso tecnico-sportivo a supporto dello sviluppo delle potenzialità e delle opportunità di crescita e promuovendo un Impianto di eccellenza, in grado di ospitare manifestazioni sportive regionali, nazionali e internazionali. L'interesse pubblico comune consiste inoltre nella promozione, valorizzazione e diffusione della pratica sportiva natatoria anche quale fattore di aggregazione sociale, nel continuare a garantire con la massima qualità sia l'apertura dell'Impianto alla cittadinanza ed alle realtà sportive cittadine, sia la fruizione dell'Impianto sulla base delle tariffe sociali stabilite dalla Città, idonee a favorirne l'utilizzo pubblico. La realizzazione del Centro Federale potrebbe pertanto costituire un'importante opportunità per la promozione della nostra Città, un volano economico in occasione delle manifestazioni nazionali ed internazionali organizzate dalla FIN, con effetti positivi derivanti dal valore generato nonché attrattivi in quanto legati alla maggiore reputazione generata per effetto della comunicazione *social*. La collaborazione con la FIN quale partner pubblico comporterebbe per la Città evidenti vantaggi in termini di efficacia, efficienza ed economicità, quali la possibilità di gestione dell'Impianto da parte della FIN con risorse umane dotate di competenze specialistiche di alto livello, attribuire alla FIN rilevanti funzioni tecniche quali gli interventi di manutenzione ordinaria, le verifiche periodiche degli impianti, l'acquisizione dei prodotti chimici e dei materiali di consumo, la conduzione delle apparecchiature tecnologiche, gli interventi di automazione delle temperature ed umidità delle UTA dell'acqua nelle vasche e produzione dell'acqua calda finalizzate all'efficientamento energetico e alla riduzione dei costi per le utenze a carico della Città, nonché la compartecipazione alla spesa sostenuta dalla Città per il riscaldamento/raffrescamento dell'Impianto. Per consentire alla Città di conseguire gli opportuni benefici economici mediante una significativa riduzione dei costi di propria competenza, conferire stabilità nel tempo alla collaborazione e consentire quindi la programmazione delle attività di lungo periodo, l'Accordo avrà la durata di nove anni. Sotto il primo aspetto, alla luce delle stime effettuate nella citata analisi e degli impegni formalizzati nell'Accordo, a seguito dei lavori di efficientamento a carico della FIN, nel periodo 2021 – 2029 i costi per le utenze a carico della Città si ridurranno di circa Euro 230.000,00 mentre i costi complessivi totali per la Città passeranno da Euro 1.000.000,00 nel 2021 a Euro 776.000,00 nel 2029; nel contempo i ricavi annui aumenteranno da Euro 342.000,00 nel 2021 a Euro 402.000,00 nel 2029, con la conseguente possibilità di incrementare nel tempo la compartecipazione, da parte della FIN, al pagamento dei costi per le utenze per il riscaldamento sostenuti dalla Città. Allo scadere di tale termine, previa la valutazione positiva dei risultati conseguiti e sulla base di idonea istruttoria, potrà essere sottoscritto un nuovo Accordo, rimanendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito. Per il monitoraggio della gestione e la verifica del conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Accordo sarà istituito un Organismo Paritetico.

Per le motivazioni sopra espresse, con il presente atto è pertanto opportuno approvare lo Schema di Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90, tra il Comune di Torino e la Federazione Italiana Nuoto per la realizzazione e la gestione del Centro Federale di Alta Specializzazione presso la piscina Palazzo del Nuoto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1).

La presente deliberazione non rientra tra gli atti riportati all'art. 2 delle disposizioni approvate con la determinazione n. 59 del Direttore Generale (mecc. 2012 45155/066) del 17/12/2012 in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (all. 2).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i ed in conformità con l'art. 5 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, lo Schema di Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Comune di Torino e la Federazione Italiana Nuoto per la realizzazione e la gestione del Centro Federale di Alta Specializzazione presso la piscina Palazzo del Nuoto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1);
2. di demandare la sottoscrizione dell'Accordo al Dirigente competente, con facoltà di apportarvi eventuali modifiche non sostanziali;
3. di dare atto che i documenti descritti in narrativa relativi alle analisi economico - gestionali sono depositati agli atti dell'Area Sport e Tempo Libero;
4. di dare atto che la presente deliberazione non rientra tra gli atti riportati all'art. 2 delle disposizioni approvate con la determinazione n. 59 del Direttore Generale (mecc. 2012 45155/066) del 17/12/2012 in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (all. 2).

Proponenti:

L'ASSESSORE
Roberto Finardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Dolores Spessa

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA IL COMUNE DI TORINO E LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CENTRO FEDERALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PRESSO LA PISCINA “PALAZZO DEL NUOTO”

TRA

Il Comune di Torino, con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, P. IVA 00514490010, rappresentato da Maria Dolores Spessa, Dirigente dell'Area Sport e Tempo Libero, domiciliata per la carica presso la sede legale sopra citata (di seguito “**Comune**”)

E

La Federazione Italiana Nuoto, con sede legale in Roma, Stadio Olimpico Curva Nord, codice fiscale 05284670584, partita IVA 01384031009, iscritta al Registro Persone Giuridiche al n. 19/2011, rappresentata dal Segretario Generale Dott. Antonello Panza, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra citata (di seguito “**FIN**”)

di seguito nel presente atto anche congiuntamente indicate come “**Parti**”

PREMESSO CHE

- il **Comune** di Torino è proprietario dell'impianto natatorio denominato “Palazzo del Nuoto” (di seguito “**Impianto**”), ubicato in V. Filadelfia 79, registrato al catasto terreni del Comune di Torino - foglio 1396 mappali 237, 243 e foglio 1397 mappali 111, 3, 72 Rep. Nn. 27 – 28/19 CT;
- l'**Impianto** dispone di due vasche - la principale è lunga cinquanta metri per otto corsie e profondità costante di 2,20 m., la seconda è destinata agli allenamenti, è ubicata a livello seminterrato, ha quattro corsie fisse ed è lunga cinquanta metri, una tribuna da 1.180 posti, un'area

bar - ristoro, due uffici ed alcuni locali tecnici. Complessivamente l'**Impianto** si sviluppa su tre livelli per una superficie di circa 8.510 m² ed un volume di 57.600 m³;

- l'**Impianto** è attualmente gestito dal **Comune** in collaborazione con il Comitato Regionale Piemontese della **FIN**;
- l'**Impianto** è omologato dalla **FIN** e può pertanto costituire un campo gara adeguato per le discipline acquatiche quali nuoto, pallanuoto, nuoto per salvamento e nuoto sincronizzato;
- le caratteristiche, la consistenza, le dimensioni e le finalità per le quali è stato progettato e costruito, fanno del Palazzo del Nuoto una struttura ottimale sia per la pratica agonistica, sia per il sostegno agli atleti ed alle Società Sportive, mentre l'**Impianto** non è adatto ad essere destinato ad altre attività correlate all'attività amatoriale o di *leisure* quali corsistica, aquagym, ecc...;
- l'art. 2 comma 1) dello proprio Statuto la **FIN** ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline sportive acquatiche di nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e le attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi; attraverso la Sezione Salvamento la **FIN** ha lo scopo di promuovere, regolamentare e disciplinare l'attività agonistica, l'insegnamento, l'addestramento al salvamento, la prevenzione degli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza ed organizzare le pratiche sanitarie di primo soccorso anche nell'ambito dei programmi del Servizio Sanitario Nazionale e di Protezione Civile, nonché della tutela ambientale delle acque;
- il comma 2) dello Statuto prevede inoltre che per conseguire i suddetti scopi la **FIN** può organizzare, disciplinare, propagandare e diffondere le discipline sportive acquatiche anche attraverso il potenziamento dell'impiantistica sportiva, partecipare alle competizioni nazionali ed internazionali, predisporre la preparazione degli atleti, organizzare ed attuare programmi di formazione, nonché svolgere in via strumentale e non prevalente ogni iniziativa ed attività connessa con la pratica sportiva, i cui eventuali utili sono esclusivamente destinati al perseguimento della medesima attività sportiva;
- la **FIN**, ai sensi del D.Lgs n. 242/1999 e s.m.i., svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI e non persegue fini di lucro;
- la **FIN** è l'unico soggetto affiliato alla Federation Internationale de Natation Amateur (FINA), alla Ligue Europeenne de Natation (LEN), alla Confederation Mediterraneenne de Natation (COMEN), alla Confederation Latina de Natacion (COLAN) e, attraverso la propria Sezione Salvamento, alla International Life Saving Federation (ILS) e alla International Life Saving Europe (ILSE);
- in virtù dei propri scopi statutari e della rete sportiva internazionale in cui è collocata, la **FIN** svolge pertanto un'attività di eccellenza nello sviluppo e nella promozione della pratica agonistica e sportiva che negli eventi nazionali ed internazionali vede la partecipazione di atleti di livello nazionale ed internazionale; nell'**Impianto** la **FIN** organizza infatti manifestazioni di alto livello e rilievo che

- promuovono l'immagine della Città e la fanno conoscere ad un pubblico ampio, con ricadute positive anche per gli operatori economici;
- la **FIN**, con nota del 26/06/2019 prot. 1267 ha formulato all'Assessore allo Sport e Tempo Libero una proposta per la gestione partenariale condivisa dell'**Impianto** allo scopo di valorizzarlo e renderlo un punto di riferimento per la promozione delle attività natatorie;
 - il **Comune**, avvalendosi anche della collaborazione delle Federazioni Sportive, riconosce e promuove la diffusione dello sport a tutti i livelli quale elemento qualificante la coesione sociale, intendendo la pratica sportiva come percorso di integrazione ed inclusione sociale;
 - la **FIN** e il **Comune**, in aderenza con i principi della Carta Europea dello Sport (1992) che riconosce il ruolo delle pubbliche amministrazioni complementare all'azione delle organizzazioni sportive, intendono promuovere il ruolo e la vocazione dell'**Impianto** con strategie ed azioni comuni che ne consentano lo sviluppo, il consolidamento della rilevanza agonistica nazionale ed internazionale, le attività a favore della cittadinanza e delle realtà associative locali, nonché la tutela del patrimonio sportivo;
 - il comune interesse è pertanto rappresentato dalle azioni di sviluppo della vocazione dell'**Impianto**, dal sostegno delle attività sportivo-agonistiche svolte dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche del territorio ("Società sportive") iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 242/1999 e dalla promozione dell'**Impianto** quale riferimento d'eccellenza per gli sport natatori attraverso la costituzione di un Centro Federale di Alta Specializzazione.

ULTERIORMENTE VALUTATO CHE

- l'art. 15 della L. n. 241/90 e s. m. i. consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento di attività comuni per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico;
- la **FIN**, in base all'art. 15 del D.lgs. n. 242/1999 e s.m.i. e all'art. 23.1 dello Statuto del CONI, ha valenza pubblicistica, tra le altre funzioni, relativamente alle attività di gestione di impianti sportivi pubblici;
- la **FIN** è pertanto legittimata a stipulare accordi di collaborazione con un'altra Pubblica Amministrazione per disciplinare attività di interesse comune, quali sono la gestione e l'utilizzo dell'**Impianto**, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90 ed in conformità con l'art. 5 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la **FIN** possiede esperienza, organizzazione e professionalità tali da garantire il migliore *know how* e la massima qualità per la realizzazione, gestione, programmazione e conduzione di un "Centro Federale di Alta Specializzazione" presso l'**Impianto**, il luogo migliore per estensione, caratteristiche strutturali ed ubicazione nel cuore della cittadella degli sport natatori della Città;

- al **Comune** ed alla **FIN** le norme vigenti affidano compiti e funzioni necessari a soddisfare comuni interessi pubblici ed attribuiscono loro competenze differenti per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto consente di massimizzare i risultati delle attività comuni ai fini dei suddetti interessi;
- per i motivi esposti con il presente atto (di seguito “**Accordo**”) intendono disciplinare il rapporto di cooperazione e collaborazione tra il **Comune** e la **FIN**;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. _____ del _____, la Città ha approvato lo schema del presente Accordo;
- con la Deliberazione del Consiglio Federale n. _____ la **FIN** ha approvato lo schema del presente Accordo di collaborazione (di seguito “**Accordo**”), autorizzandone la sottoscrizione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1) PREMESSE - OGGETTO

- 1.1 Le premesse, gli atti e i documenti eventualmente richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente **Accordo**.
- 1.2 Il presente Accordo ha per oggetto:
- a) la realizzazione e la gestione di un Centro Federale di Alta Specializzazione presso l’Impianto di proprietà del Comune di Torino denominato “Palazzo del Nuoto”;
 - b) l’attuazione della gestione operativa dell’Impianto per la realizzazione delle attività previste dall’Accordo.
- 1.3 Ai fini di cui al presente articolo, le **Parti** riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione e, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni, cooperano mediante le opportune azioni nonché con la messa a disposizione delle rispettive risorse e del proprio patrimonio tecnico, scientifico, tecnologico, logistico ed impiantistico.

Art. 2) FINALITA’

- 2.1 Con l’**Accordo** le **Parti** intendono realizzare un rinnovato modello gestionale da parte di un soggetto, la **FIN**, dotato dei necessari know-how, competenze e professionalità, per sviluppare le potenzialità dell’**Impianto** in termini di miglioramento della vocazione sportivo-agonistica e del suo posizionamento nel panorama delle discipline natatorie. E’ infatti interesse comune delle **Parti** promuovere l’**Impianto** e concentrarvi l’eccellenza delle attività natatorie del territorio, attraverso una forma stabile e duratura di collaborazione che consenta gli opportuni investimenti per la programmazione di lungo periodo.
- 2.2 L’**Impianto** costituirà un polo territoriale per la formazione tecnico-sportiva sia per i giovani nuotatori interessati alle discipline acquatiche promosse dalla **FIN**, sia per gli atleti agonisti

tesserati delle Società sportive del territorio, sia la sede del nuovo Centro Federale per lo svolgimento di attività di alto livello, ivi compresi lo svolgimento di raduni collegiali di Squadre nazionali della **FIN** e l'organizzazione di manifestazioni federali regionali, nazionali ed internazionali.

- 2.2 Le **Parti** perseguono le finalità di cui ai punti 2.1 e 2.2 mediante strategie condivise di lungo periodo, la condivisione degli oneri, delle funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e valutazione, la promozione e lo sviluppo di vocazione, potenzialità ed attrattività dell'**Impianto**, il mantenimento della funzione sociale ampliando in particolare il bacino di utenza che pratica il nuoto libero, il miglioramento dei risultati, degli utilizzi sportivo – agonistici, di efficacia, efficienza ed economicità della gestione e dei relativi equilibri economico finanziari.

Art. 3) DURATA

- 3.1 L'Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione e durerà nove (9) anni. Allo scadere di tale termine, previa la valutazione positiva dei risultati conseguiti le **Parti** potranno sottoscrivere un nuovo **Accordo**, rimanendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 4) UTILIZZO DELL'IMPIANTO

- 4.1 La **FIN** è responsabile dell'attuazione operativa gestionale al fine della realizzazione delle attività previste dal presente **Accordo** presso l'**Impianto**, anche avvalendosi della collaborazione di società sportive affiliate e dei soggetti previsti dallo statuto **FIN**, rimanendo in ogni caso responsabile di tutte le attività svolte nell'**Impianto**. Ai fini del contenimento dei costi operativi e gestionali dell'**Impianto**, la **FIN** può esercitare attività accessorie anche a contenuto economico, come ad esempio la gestione della pubblicità, nell'osservanza delle eventuali normative vigenti in materia e con l'assunzione della piena ed esclusiva responsabilità anche in caso di collaborazione con terzi, rimanendo la **FIN** sempre responsabile nei confronti del **Comune**.
- 4.2 L'apertura e l'utilizzo dell'**Impianto** sono garantiti per tutti i giorni dell'anno, negli orari concordati tra la **FIN** e il **Comune**, ad eccezione del periodo di chiusura estiva, dei giorni di festività ufficiali e delle domeniche, salvo qualora l'apertura sia necessaria per lo svolgimento di eventi e/o di manifestazioni.
- 4.3 In sede di programmazione condivisa le **Parti** considerano la necessità di garantire la fruizione dell'**Impianto** mediante la promozione e l'accesso alla pratica delle discipline sportive da parte di ogni categoria sociale, con particolare attenzione al sostegno delle attività svolte dalle Società sportive che hanno la propria sede nel territorio comunale, il veicolo ottimale per gli obiettivi formativi sui temi dell'inclusione, della cooperazione e della cultura della solidarietà tra i giovani.

- 4.4 I cittadini che intendano praticare l'attività di nuoto libero accedono all'**Impianto** per almeno trenta (30) ore settimanali, con orari, modalità e condizioni concordati in sede di Organismo paritetico previsto dal successivo art. 10.
- 4.5 Previo accordo con il **Comune**, compatibilmente con le esigenze di gestione delle attività sportive, la **FIN** garantisce l'accesso all'**Impianto** alle fasce deboli definendo orari, modalità e condizioni di utilizzo.
- 4.6 La **FIN** può utilizzare l'Impianto per esercitare attività sportive accessorie e complementari alla attività del Centro Federale anche avvalendosi di soggetti terzi, rimanendo la **FIN** responsabile nei confronti del **Comune**.
- 4.7 Per promuovere le attività svolte e l'immagine di ciascuna **Parte** i rispettivi segni distintivi possono essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente **Accordo**, previo consenso dell'altra **Parte**.
- 4.8 La **FIN** può avvalersi dell'**Impianto** nell'ambito di contratti pubblicitari, di merchandising e di sponsorizzazione dalla stessa **FIN** stipulati, fermi restando il pagamento degli eventuali oneri connessi e la permanenza della denominazione "Palazzo del Nuoto". Sono in capo alla **FIN** sia la verifica del decoro dei messaggi pubblicitari, sia il divieto di ogni forma di pubblicità a contenuto politico e dello svolgimento di attività riconducibili a partiti o movimenti politici.
- 4.9 Il **Comune**, mediante risorse proprie, può richiedere alla **FIN** l'utilizzo gratuito di spazi per diffondere informazioni e comunicazioni ed esporre materiale all'interno o all'esterno dell'**Impianto**, nonché di installare impianti promozionali per comunicazioni di tipo istituzionale e non commerciale.
- 4.10 Il **Comune** mantiene la titolarità del punto di ristoro presente presso l'**Impianto**; la custodia e le responsabilità connesse alla relativa area permangono pertanto in capo al **Comune** oppure al soggetto eventualmente affidatario di tale servizio. La **FIN** comunica a tale affidatario la propria programmazione per consentire l'apertura del punto di ristoro durante le attività sportive ed in occasione di manifestazioni ed eventi.
- 4.11 Previo accordo con la **FIN**, nell'ambito di ciascuna stagione sportiva il **Comune** può utilizzare l'**Impianto** al massimo dieci giorni (10), qualora intenda realizzare nell'**Impianto** manifestazioni sportive o altri eventi di rilevanza cittadina.
- 4.12 Previa comunicazione alla **FIN** con congruo anticipo, in aggiunta a quanto già previsto al comma 11) del presente articolo e limitatamente agli anni dal 2021 al 2025, il **Comune** si riserva la disponibilità di tutto o parte dell'**Impianto** fino ad un massimo di quaranta (40) giorni per ogni annualità qualora lo stesso sia funzionale o strumentale allo svolgimento alle ATP Finals di tennis, evento considerato di valenza strategica per il Comune.
- 4.13 In riferimento all'evento di cui al precedente comma 12, il **Comune** si impegna a redigere appositi protocolli regolatori, anche con l'intervento degli eventuali soggetti terzi direttamente o

indirettamente coinvolti negli eventi, al fine di individuare soluzioni che rendano indenne la **FIN** da eventuali oneri alla stessa non imputabili discendenti dalla organizzazione e svolgimento dei predetti eventi. Il **Comune**, la **FIN** ed i suddetti soggetti terzi collaborano per individuare soluzioni che possano consentire la continuità delle attività del Centro Federale.

Art. 5) IMPEGNI DELLA FIN

5.1 La **FIN**, per conseguire gli obiettivi di cui al presente **Accordo**, con proprie risorse umane, logistiche, finanziarie, tecniche e strumentali, si impegna a:

- a) provvedere alla conduzione dell'**Impianto** alle condizioni di cui al presente **Accordo**;
- b) realizzare presso l'**Impianto**, in collaborazione con il Comitato Regionale Piemontese della **FIN**, un Centro Federale per l'attività di Alta Specializzazione, garantendo la disponibilità dell'**Impianto** alle Società sportive, con particolare riferimento a quelle aventi sede nel territorio comunale, e secondo le modalità di indirizzo condivise tra il **Comune** e la **FIN** in sede di Organismo paritetico previsto dal successivo art. 10;
- c) promuovere e diffondere le buone pratiche per il corretto e virtuoso utilizzo dell'**Impianto** in quanto patrimonio comune e vigilare sull'osservanza, da parte dell'utenza, delle norme igienico sanitarie e della regolamentazione sull'utilizzo dell'**Impianto** definita in accordo con il **Comune**;
- d) promuovere e valorizzare le potenzialità tecniche e ricettive dell'**Impianto** per incrementare il numero degli atleti e delle manifestazioni organizzate e promuovere l'attività del nuoto libero con l'obiettivo di ampliarne il bacino dell'utenza;
- e) pianificare, programmare, organizzare e realizzare le attività da svolgersi nell'**Impianto** con particolare riferimento ad agonismo, manifestazioni, stage e allenamenti, nuoto libero, attività sociali e/o rivolte alle fasce deboli;
- f) durante l'apertura all'utenza, garantire la presenza di un numero di assistenti bagnanti almeno pari a quello stabilito dalle norme vigenti, in possesso delle relative abilitazioni;
- g) garantire la presenza di tecnici abilitati a livello federale in numero adeguato rispetto alle attività svolte nell'**Impianto**;
- h) provvedere alle funzioni di direzione, segreteria, front-office, biglietteria e cassa;
- i) dotarsi di personale specializzato e/o avvalersi di ditte autorizzate per l'esecuzione dei controlli microbiologici e chimici, la conduzione e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti tecnologici, la cura del trattamento dell'acqua con la gestione dei relativi prodotti chimici e la manutenzione ordinaria connessa, ad esclusione della term-conduzione dell'**Impianto**;
- l) dotarsi di personale e di addetti tecnicamente qualificati ed in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dalle norme vigenti, in caso di attività svolte in collaborazione con le

- Società Sportive nonché in caso di eventuali affidamenti a terzi per lo svolgimento di attività e servizi che richiedano interventi qualificati all'interno dell'**Impianto**;
- m) eseguire le verifiche periodiche programmate con il **Comune**;
 - n) osservare le norme vigenti in materia di igiene e di prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul posto di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
 - o) garantire, durante lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico, il rispetto della capienza ufficiale dell'Impianto e l'agevole accesso ai veicoli di soccorso;
 - p) provvedere al servizio di custodia e guardiania dell'**Impianto**;
 - q) garantire il servizio di primo soccorso in occasione di eventi o manifestazioni dalla stessa **FIN** organizzati;
 - r) riscuotere le tariffe relative al nuoto libero, all'affitto delle corsie per la pratica agonistica delle società sportive, all'affitto degli spazi per le manifestazioni, nonché gli introiti derivanti dalle eventuali attività accessorie o complementari, dagli eventuali contratti pubblicitari e sponsorizzazioni, ecc.;
 - s) qualora già non esistenti e se ritenute necessarie dalla **FIN**, installare le eventuali utenze telefoniche e le reti di dati e versare i relativi canoni;
 - t) eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria dell'Impianto e della relativa area esterna recintata. Fermi restando il D.P.R. n. 380/2001 ed il D. Lgs. n.42/2004, per manutenzione ordinaria s'intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dell'Impianto e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore la funzionalità dell'**Impianto**;
 - s) eseguire gli interventi e le verifiche semestrali dei presidi antiincendio e quelli trimestrali della stazione di pompaggio antincendio previsti dalle norme vigenti;
 - t) acquisire i prodotti chimici ed i materiali di consumo necessari per l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo;
 - u) provvedere agli allestimenti ed ai disallestimenti relativi alle attività di propria competenza;
 - v) condurre e gestire correttamente le attrezzature e le apparecchiature tecnologiche;
 - w) eseguire gli interventi di automazione dei controlli di: temperature e umidità UTA, temperatura dell'acqua nelle vasche e produzione dell'acqua calda sanitaria;
 - x) qualora mancanti, acquisire e mantenere le apparecchiature per la registrazione degli ingressi in piscina;
 - y) trasmettere al **Comune** i certificati di omologazione di propria competenza nonché quelli di collaudo eventualmente necessari a seguito dell'esecuzione delle manutenzioni di cui alle lett. r) e dd) del presente articolo;

- z) compartecipare alla spesa complessiva annua sostenuta dal **Comune** per il riscaldamento/raffrescamento dell'Impianto, per l'importo risultante dalla differenza tra la somma dei ricavi derivanti dalla gestione sportiva (dall'affitto delle corsie alle società sportive, dalla vendita di biglietti per l'attività di nuoto libero, da manifestazioni aperte al pubblico) e la somma dei costi operativi di propria competenza, effettivamente sostenuti nell'anno considerato;
- aa) eseguire la pulizia dell'area esterna all'**Impianto** e provvedere al pagamento della tassa per la raccolta rifiuti, qualora dovuta;
- bb) acquisire gli eventuali permessi e autorizzazioni relativi ad interventi ed attività di propria competenza e curarne i relativi adempimenti, fatta eccezione alla gestione del punto ristoro-bar di competenza del **Comune**;
- cc) informare tempestivamente il **Comune** circa ogni evento suscettibile di pregiudicare la funzionalità dell'Impianto ed adottare i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dell'**Impianto** stesso;
- dd) qualora richiesto dal **Comune**, nelle circostanze di cui al punto precedente ed in presenza di oggettivi motivi di urgenza valutati tali dal **Comune**, eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria improcrastinabili, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute dalla **FIN** da parte del **Comune**;
- ee) comunicare preventivamente al Comune le eventuali ulteriori chiusure dell'Impianto e darne congruo preavviso all'utenza;
- ff) nei limiti degli interventi e delle attività di propria competenza di cui al presente **Accordo**, manlevare il **Comune** da ogni azione che possa essere intentata nei confronti del **Comune** stesso, per infortuni o danni arrecati a terzi, per la durata dell'**Accordo** e comunque fino alla riconsegna dell'**Impianto**;
- gg) rispondere per i danni di responsabilità civile verso terzi per persone e cose, ad eccezione dei danni correlati al punto di ristoro, comprendendo nei terzi gli addetti e coloro che accedono all'**Impianto** a qualsiasi titolo, ed a stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile con massimali non inferiore a due milioni di Euro (2.000.000,00);
- hh) assumere le spese amministrative, fiscali, assicurative ecc..., di propria competenza;
- ii) fatto salvo quanto previsto all'art. 4.1 e ogni altra previsione del presente **Accordo** disciplinante la collaborazione con soggetti terzi per il conseguimento dei comuni obiettivi, non cedere l'**Impianto** a terzi, in tutto o in parte, nonché le attività oggetto dell'**Accordo**;

5.2 Le eventuali attrezzature acquisite dalla **FIN** resteranno di proprietà del **Comune** senza alcun indennizzo alla **FIN**, ferma restando la facoltà della **FIN** di ritirare, al momento della riconsegna dell'**Impianto**, tutti i beni mobili strumentali da Essa eventualmente acquisiti.

Art. 6) IMPEGNI DEL COMUNE

6.1 Il **Comune**, per conseguire gli obiettivi di cui al presente **Accordo**, con proprie risorse umane, logistiche, finanziarie e strumentali, si impegna a:

- a) comunicare e diffondere - d'intesa con la **FIN** - i contenuti e gli obiettivi del presente **Accordo**;
- b) consegnare alla **FIN** l'**Impianto** nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova, in condizioni di idoneità ed agibilità per l'attuazione di tutte le attività previste dall'**Accordo** (cfr. le planimetrie Allegato 1);
- c) mettere a disposizione gratuita della **FIN** tutte le attrezzature esistenti nell'**Impianto** nello stato in cui si trovano, rimanendo la **FIN** responsabile per ogni eventuale danno arrecato alle stesse e per la relativa sostituzione, salvo la normale usura e la forza maggiore;
- d) eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli di tipo strutturale sulle componenti essenziali dell'**Impianto**, ivi compresi quelli per il mantenimento dell'agibilità, a condizione che tali interventi non derivino dalla mancata o inadeguata esecuzione delle manutenzioni ordinarie o da incuria o da uso improprio da parte della **FIN**, ferma restando la facoltà del **Comune** di intervenire a tutela del proprio patrimonio in caso di urgenza e/o pericolo;
- e) richiedere alle autorità competenti le periodiche attestazioni (SCIA);
- f) rendere disponibile alla **FIN** la documentazione necessaria per la concessione di eventuali autorizzazioni e permessi;
- g) provvedere al servizio di pulizia dell'**Impianto** ivi compresa quella delle vasche;
- h) seguire il servizio di termo conduzione;
- i) intestare a sé i contratti ed i misuratori relativi alla fornitura di energia elettrica, acqua potabile, riscaldamento e alla conduzione della caldaia;
- j) assumere le spese relative alle utenze di cui al punto precedente, ferma restando la contribuzione della **FIN** alla spesa annua per il riscaldamento per l'importo di cui all'art. 5.1 lett. z).

Art. 7) CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

7.1 La **FIN** prende in consegna gli impianti, previa constatazione dello stato di effettiva consistenza dei medesimi, formalizzato con verbale sottoscritto dall'incaricato del **Comune** e dall'incaricato della **FIN** stessa all'atto della consegna dell'**Impianto**; nel verbale di consegna sono descritte le componenti, gli accessori, i mobili, gli infissi, e le attrezzature con specificazione della qualità e stato di manutenzione, la loro proprietà ed ogni eventuale riserva, espressa dalle **Parti**.

7.2 Alla scadenza dell'**Accordo** verrà redatto, a riscontro dell'inventario iniziale, un verbale di riconsegna degli impianti da redigersi con le medesime modalità.

7.3 Le eventuali migliorie apportate all'**Impianto** dalla **FIN** sotto forma di opere o attrezzature, non daranno diritto ad alcun indennizzo da parte del **Comune**; resta ferma la facoltà della **FIN** di

ritirare, al momento della riconsegna, tutti i beni mobili strumentali dei quali sia stato dotato l'**Impianto** con utilizzo di risorse proprie nel periodo di vigenza del presente **Accordo**.

Art. 8) GESTIONE DELLE TARIFFE E DELLE ENTRATE

8.1 Le tariffe relative al nuoto libero, all'affitto delle corsie per la pratica agonistica delle società sportive, all'affitto degli spazi per le manifestazioni, sono stabilite annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale.

8.2 Spettano alla **FIN** le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al punto 8.1, le entrate derivanti dalle eventuali attività accessorie o complementari, dagli eventuali contratti pubblicitari e sponsorizzazioni, nonché ogni altra entrata connessa alla gestione dell'**Impianto** da parte della **FIN**, fatta eccezione per i proventi derivanti dalla gestione e/o locazione del punto ristoro-bar di competenza del **Comune**.

Art. 9) RISTORO DELLE SPESE

9.1 La sottoscrizione del presente **Accordo**, che regola attività comuni per il perseguimento di rilevanti interessi pubblici in base all'art. 15 della L. 241/1990, non ha per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale né pertanto impegna le **Parti** a flussi finanziari che determinino corrispettività. L'eventuale ristoro delle spese ha pertanto natura di mera movimentazione di denaro ed è pertanto escluso dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma III, lett. a) del DPR n. 633/72 e s.m.i.

9.2 Alle condizioni previste dal presente **Accordo** il **Comune** riconosce alla **FIN** l'eventuale ristoro delle spese di cui all'art. 5.1 lett. dd) a seguito della presentazione della relativa documentazione e di una relazione sugli interventi eseguiti.

9.3 La **FIN** versa al **Comune** la compartecipazione annua alle spese di riscaldamento di cui all'art.5.1. lett. z) a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'**Impianto** presentato dalla **FIN** relativo alla stagione sportiva considerata.

Art.10) ORGANISMO PARITETICO – COORDINAMENTO

10.1 Le **Parti** si impegnano reciprocamente a dare attuazione al presente **Accordo** secondo il principio di leale collaborazione.

10.2 A tal fine, per la verifica dell'attuazione del presente **Accordo**, è istituito un Organismo Paritetico (di seguito "**Organismo**"), deputato al monitoraggio della gestione e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche individuando le eventuali iniziative utili al miglioramento ed efficientamento dei servizi agli utenti.

10.3 L'**Organismo** è composto da quattro membri, dei quali due indicati in rappresentanza del **Comune** e due della **FIN**, ed è convocato prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva ed ogni qualvolta una delle **Parti** lo richieda.

10.4 In particolare, l'**Organismo** provvede alle attività di seguito indicate:

- a) verifica l'andamento della gestione analizzando i dati relativi ai flussi di utenza, l'andamento dei ricavi e dei costi sostenuti dalle **Parti**, anche al fine di proporre le eventuali azioni correttive nella gestione;
- b) programma le iniziative utili per la promozione e lo sviluppo dell'**Impianto**;
- c) verifica le necessità relative alle eventuali manutenzioni straordinarie a carico del **Comune** ovvero ad approvare la spesa degli interventi di manutenzione straordinaria la cui esecuzione è affidata alla **FIN** in esecuzione delle previsioni contenute nel precedente art. 5.1 lett. dd);
- d) determina la quota di compartecipazione della **FIN** alle spese per il riscaldamento da computarsi con le modalità indicate al precedente art. 5.1, lett. z);
- e) vigila affinché possano essere attuate tutte le iniziative compatibili alla gestione per agevolare le modalità per l'accesso da parte delle fasce deboli;
- f) definisce l'eventuale utilizzazione dell'**Impianto** da parte del **Comune** o la messa a disposizione a soggetti terzi e l'esercizio delle eventuali attività accessorie da parte della **FIN**, non rientranti tra quelle indicate al precedente art. 4.6;
- g) approva il rendiconto di gestione annuale predisposto dalla **FIN** previsto al successivo comma 6 del presente articolo.

10.5 Entro due (2) mesi dal termine di ciascuna stagione sportiva, la quale decorre dal 1 ottobre per terminare il successivo 30 settembre di ciascun anno, la **FIN** trasmette al **Comune** la relazione consuntiva sulla gestione con i relativi dati economici, in termini di dettaglio di costi e ricavi dalla stessa **FIN** sostenuti; la relazione è valutata dall'**Organismo** anche per l'approvazione degli eventuali rimborsi spettanti alla **FIN** di cui all'art. 5.2 lett. dd) e della quota di compartecipazione alle spese da corrispondere al **Comune** di cui all'art. 5.1, lett. z).

10.6 Delle riunioni dell'**Organismo** viene redatto verbale; in caso di approvazione del rendiconto della gestione, il verbale costituisce a tutti gli effetti nei rapporti tra le **Parti** la validazione del rendiconto relativo alla stagione sportiva considerata.

Art. 11) MODIFICHE E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE E RECESSO DELL'ACCORDO

11.1 Al presente **Accordo** potranno essere apportate, su accordo delle **Parti**, tutte le variazioni non sostanziali necessarie per conseguire gli obiettivi ed i risultati ivi previsti.

11.2 Il **Comune** si riserva il diritto di risolvere anticipatamente l'**Accordo**, ai sensi dell'art. 1456 c.c. fatti salvi ulteriori diritti anche risarcitori, in caso di necessità del **Comune** di disporre dell'**Impianto** per rilevanti motivi di interesse pubblico.

- 11.3 Il **Comune** si riserva inoltre il diritto, in caso di mancato rispetto da parte della **FIN** degli impegni dalla stessa assunti, con particolare riferimento al precedente art. 5.1, lett. z), di recedere dall'**Accordo** con preavviso di 90 giorni.
- 11.4 La **FIN** si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il presente **Accordo**, ai sensi dell'art. 1456 c.c. fatti salvi ulteriori diritti anche risarcitori, in caso di sopravvenuta impossibilità di utilizzo dell'**Impianto** derivante dalla mancata esecuzione da parte del **Comune** degli impegni assunti con la firma del presente **Accordo** ed in particolare alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria necessari al suo funzionamento.
- 11.5 La risoluzione non produce effetti sulle attività già svolte o in corso di svolgimento. In tal caso sono fatti salvi le attività ed i risultati ottenuti.

Art. 12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 12.1 Le **Parti** s'impegnano a mantenere riservati gli eventuali dati, materiali, comunicazioni ed informazioni di cui essi entrino in possesso o comunque vengano a conoscenza in conseguenza del presente **Accordo**, di non divulgarli e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli necessari all'attuazione dell'**Accordo** stesso; nel merito Esse informano i propri collaboratori circa tali doveri di riservatezza.
- 12.2 Le **Parti** provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali raccolti nell'esecuzione delle attività derivanti del presente **Accordo** per il perseguimento dei propri fini istituzionali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/16 e del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.
- 12.3 Ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente **Accordo** la **FIN** adotta adeguate misure di protezione dei dati trattati.
- 12.4 Le **Parti** si impegnano ad adeguarsi alle future norme in materia di protezione dei dati personali che saranno emanate nel corso della durata del presente **Accordo**.

Art. 13) FIRMA E SPESE

- 13.1 Il presente **Accordo** è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e con apposizione di firma digitale delle **Parti**, in base all'art. 15 c. 2 bis della L. n. 241 ed agli artt. 21 e 24 del D. Lgs. n. 82/2005. Le **Parti** danno atto che, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, il presente **Accordo** sarà registrato solo in caso d'uso in base all'art. 5, c. 1 del D.P.R. n. 131/1986 ed all'art. 4, Tariffa - Parte Seconda allegata al medesimo D.P.R., a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Art. 14) DOMICILIO - COMUNICAZIONI

14.1 Qualsiasi comunicazione di violazione o omissione nonché qualsiasi notifica, richiesta, comunicazione di consenso o altra comunicazione prevista dal presente **Accordo** deve essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti riferimenti, che costituiscono altresì il domicilio delle **Parti**:

- per la **FIN**: Federazione Italiana Nuoto, in Roma, Stadio Olimpico, Curva Nord, alla c.a. Segretario Generale, PEC segreteria@pec.federnuoto.it;
- per il **Comune**: Comune di Torino, Area Sport e Tempo Libero – C.so F. Ferrucci 122, alla c.a. del Dirigente dell'Area Sport e Tempo Libero, PEC sport.tempolibero@cert.comune.torino.

Art. 15) NORME FINALI

15.1 La **FIN** si impegna al rispetto, fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria, di tutte le norme di sicurezza vigenti pro tempore in relazione all'esigenza di contrasto alla diffusione del Covid-19, nonché all'osservanza delle Linee Guida emanate dalla stessa **FIN** riguardanti le “*Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra per la Fase 2*” e “*Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive*”.

15.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente **Accordo**, si rinvia alle disposizioni di legge e ai regolamenti in materia, al codice civile, nonché alle disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione con particolare riferimento a servizi pubblici, igiene e sanità, pubblica sicurezza ed impianti sportivi.

*Quanto sopra è letto ed approvato dalle **Parti**. Il presente **Accordo** è sottoscritto digitalmente in base all'art. 15 c. 2bis della L. n. 241/90 ed è trasmesso alle **Parti** tramite Posta Elettronica Certificata.*

Torino, _____

Per il **Comune** di Torino

La Dirigente dell'Area Sport e Tempo Libero

Maria Dolores SPESSA

Per la **Federazione Italiana Nuoto**

Il Segretario Generale

Antonello PANZA



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE FACILITY E SPORT
AREA SPORT E TEMPO LIBERO

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/90, TRA IL COMUNE DI TORINO E LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CENTRO FEDERALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PRESSO LA PISCINA "PALAZZO DEL NUOTO".

DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ECONOMICO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884.

Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298.

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,

Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (n. mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

La Dirigente dell'Area
Sport e Tempo Libero
Dolores SPESSA